Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ordinanza, Tribunale di Siena, del 14 aprile 2020
www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Siena
ORDINANZA RISERVATA

Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/11/2019, letti gli atti della procedura, esaminati i documenti, le memorie depositate dalle parti nonché le deduzioni contrapposte ed avanzate in occasione dell'udienza, osserva che la questione prospettata necessita di alcune precisazioni che di seguito verranno esposte:
a fronte della richiesta avanzata dalla (CREDITORE) di assegnazione preventiva della somma ex art. 41 T.U.B, ricavata dalla vendita del bene pignorato, va osservato che è pacifico in giurisprudenza che l'art. 41 comma 2 del T.U.B., nel consentire al creditore fondiario di esercitare l'azione esecutiva individuale sui beni ipotecati, anche in pendenza di procedura fallimentare, si pone come eccezione al divieto posto dall'art. 51 l. fall., in quanto accorda al creditore fondiario la facoltà di esercitare l'azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche in costanza di fallimento del debitore esecutato e gli riconosce il diritto di ottenere il versamento diretto da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario della parte del prezzo corrispondente al suo credito complessivo, senza dovere rimettere immediatamente al curatore la somma conseguita;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Ovvio è che in tal caso, il creditore fondiario debba essere ammesso al passivo del fallimento secondo le regole dettate dal Capo V (per il rispetto del "concorso formale") e poi essere collocato nei riparti (realizzando in tal modo il "concorso sostanziale") per poter trattenere in via definitiva quanto è stato ricavato dall'espropriazione individuale parallelamente intrapresa ai sensi dell'art. 41 TUB. Si è infatti chiarito in modo inequivoco che il privilegio di cui si discute non si traduce in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo fondiario, essendo unicamente finalizzato a consentire all'istituto di credito un realizzo celere del proprio diritto, sottratto alle tempistiche della liquidazione endofallimentare, senza alcuna alterazione o strappo alla regola della parità di trattamento dei creditori sul piano sostanziale;

La particolarità del caso che ci occupa sta nel fatto che il creditore procedente non è stato ammesso allo stato passivo, trattandosi non di fallimento della esecutata, ma di procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c. con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7.4.15 che ha anche nominato quale commissario liquidatore la Rag. (...) no. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito sono tutelabili esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 (che rinvia sia all'art. 52, regolante il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sia all'art. 51, che sancisce il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento, senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali), 207 e 209 legge fall.; pertanto, anche i crediti prededucibili non possono farsi valere in via ordinaria mediante azioni di condanna o di accertamento, a quella prodromico, atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

concentrazione presso un solo organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento del passivo, e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso di tutti i creditori, e, perciò, anche di coloro la cui pretesa trovi titolo nell'amministrazione della procedura, cui è assegnato il primo posto nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, in qualità di crediti prededucibili ex art. 111 legge fall. (Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2013, n. 33).

Molti tribunali italiani si sono occupati della questione che si pone ogniqualvolta le sorti della liquidazione coatta amministrativa si incrocia con una procedura esecutiva immobiliare iniziata sui beni della società sottoposta alla misura e tutti l'hanno risolta con l'applicazione dell'art. 3 L. 17 luglio 1975, n. 400, che prevede che dalla data del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa, sui beni ricompresi nella liquidazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche se tale facoltà è prevista da leggi speciali in deroga al disposto dell'art. 51 L. fall. (R.D. n. 267 del 1942).

Secondo tale orientamento, in particolare, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte del creditore fondiario ex art. 41 T.U.B. - norma che si riferisce, testualmente, alla sola fattispecie del fallimento -, sicché l'esecuzione individuale da quest'ultimo promossa nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa deve essere dichiarata improcedibile (Tribunale Macerata 14 Marzo 2018 - Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 30 aprile 2019 - Giudice Unico Antonio Picardi - Tribunale di Pesaro 12 agosto 2016 - Est. Fazzini). Sull'argomento, e di senso opposto, si intravede un unico caso, isolato e non recente, relativo ad una pronuncia della Suprema Corte che ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'azione esecutiva pur in presenza di Liquidazione Coatta amministrativa aperta nei confronti dell'esecutata invocando l' art. 51 della legge fallimentare, il quale, nell'escludere l'esperibilità dell'esecuzione individuale, fa salva diversa disposizione di legge, inclusa quella dettata dall'art. 42 secondo comma del R.D. n. 646 del 1905 sul credito fondiario, trova integrale applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, anche con riguardo a tale eccezione, in forza del richiamo di cui al successivo art. 201 della medesima legge, e, pertanto, pure sugli immobili acquisiti a detta liquidazione, deve ritenersi consentito agli istituti di credito fondiario di promuovere e proseguire l'espropriazione individuale, in base all'ipoteca iscritta a garanzia di mutuo (Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 1988, n. 3847).

E' forse a tale orientamento che si è appellato il commissario liquidatore e tutte le altre parti si sono adeguate in occasione dell'udienza tenutasi in data 27.10.2016 di cui si dirà tra poco.

Venendo però, e finalmente, ad esaminare il caso che ci occupa, va preliminarmente osservato, come giustamente notato dal creditore procedente, che il Commissario Liquidatore, nella propria memoria depositata in atti, dopo una premessa sulla presunta improcedibilità dell'esecuzione forzata nei confronti della Società Cooperativa ex art. 3 L. n. 400 del 1975, che però lo stesso non ha avuto evidentemente interesse a rilevare in sede di opposizione all'esecuzione, ne all'udienza del 27.10.2016 in occasione della quale ha acconsentito, addirittura, alla prosecuzione della procedura non opponendosi alla nomina del professionista delegato che curasse le operazioni di vendita, poi ribadita all'udienza del 24.11.2019 in occasione della quale tutte le parti concordavano

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

nel dare incarico al professionista delegato di proseguire nella vendita degli ulteriori lotti, ha poi chiesto al Giudice dell'Esecuzione l'assegnazione dell'intero ricavato dall'esperimento della procedura di esecuzione immobiliare, invocando la suddetta normativa, in contrasto col comportamento posto in essere fino a tale momento e sulla base di un unico motivo: la natura processuale del privilegio ex art. 41 Tub.

Giungendo a conclusione di siffatta e complessa contesa Va giustamente osservato, come precisato ab initio, che, **ferma restando l'inapplicabilità postuma dell'art. 3 L. n. 400 del 1975,** il creditore fondiario per vedersi riconosciuto il diritto di ottenere il versamento diretto da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario della parte del prezzo corrispondente al suo credito complessivo, senza dovere rimettere immediatamente al curatore la somma conseguita, **deve essere ammesso al passivo del fallimento secondo le regole dettate dal Capo V**; ma ciò presupporebbe il fallimento della società esecutata mentre nel caso che ci occupa ci si trova in regime di Liquidazione Coatta amministrativa in cui non vi è un'ammissione preventiva al passivo che pertanto **esclude l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 41 comma 2 del T.U.B..**

P.Q.M.

RIGETTA

la richiesta avanzata dal creditore procedente (...) invitando il professionista delegato a dar corso alle operazioni di vendita degli altri lotti;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la tempestiva attestazione e/o annotazione -- cartacea e sul registro Si.e.ci.c. -- del deposito del presente provvedimento, nonché le comunicazioni alle parti sopra indicate, presso i luoghi e con le modalità indicati dagli artt. 489,492, co.2, 136 ss. c.p.c.

Così deciso in Siena, il 14 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2020.

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376